



Contributo della Federazione Ginnastica d'Italia alla consultazione pubblica concernente il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di lavoro sportivo

Il presente contributo della FGI intende sottolineare alcuni aspetti della riforma che comportano oggettive difficoltà, interpretative, applicative e di sostenibilità per le società ed associazioni sportive affiliate, rappresentative, per la maggior parte, di un mondo ancora legato alla visione “olimpica”, agonistica, particolarmente al mondo giovanile, e dilettantistica nel senso etimologico del termine, lontana dalle accezioni professionistiche e professionali che sembrano pervadere la ratio della riforma.

Condividendo la necessità di intervenire, tutelandolo, sul lavoro sportivo, non possiamo che guardare con occhio benevolo una iniziativa che inserisca le necessarie tutele e garanzie in questo ambito. Tuttavia, nello specifico, se venisse accolto integralmente il testo in esame, così come concepito e formulato, non possiamo esimerci dall'evidenziare significative e pericolose contraddizioni che rischiano di minare l'intero sistema sportivo, soprattutto quello giovanile, di base, educativo, producendo un effetto deflagrante che porterebbe ad un esito ben diverso dalle intenzioni del Legislatore.

Rinviando all'allegato tecnico per una trattazione maggiormente esaustiva e dettagliata, ci limitiamo ad evidenziare qui taluni aspetti che non possono sfuggire a chi conosce le dinamiche del fenomeno sportivo.

1. Sono state rispettate le indicazioni della legge delega?

Il testo della riforma del lavoro sportivo è rivolto a privilegiare le esigenze di tutela del lavoratore, senza dubbio doverose ma poco armonizzate con le peculiarità del movimento sportivo dilettantistico, mentre presta scarsa attenzione ad altri principi fissati della legge di delegazione che rimangono in buona parte inattuati, ovvero l'esigenza di valutare la specificità del settore e quella di garantire la stabilità e la sostenibilità del sistema in ragione della riconosciuta funzione sociale dello sport:

L'art. 5, comma 1, della Legge 8 agosto 2019 n. 69 (d'ora in avanti, “legge delega”) prevede che i Decreti Legislativi di riforma del lavoro sportivo avrebbero dovuto (anche) “... *assicurare la stabilità e sostenibilità del sistema dello sport...*”

Il medesimo art. 5, comma 1, alla successiva lett. b) prevede che i Decreti Legislativi avrebbero dovuto riconoscere il “*principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo*”

Entrambe le prescrizioni non risultano essere state rispettate dal Decreto Legislativo 36/2021:



Pur comprendendo, e condividendo, l'opportunità e la necessità di assicurare ai lavoratori dello sport le medesime garanzie previste per la generalità dei lavoratori, non appare rispettato il dettato della legge delega in relazione alla sostenibilità economica per il sistema sportivo.

L'impatto economico e finanziario della riforma sul lavoro sportivo appare eccessivamente penalizzante per le associazioni e società sportive dilettantistiche – soprattutto quelle di piccola dimensione e di base - con evidenti rischi di cessazione dell'attività per l'insostenibilità dei maggiori oneri di gestione, salva la possibilità (teorica) di traslare i maggiori costi in capo agli utenti finali, con possibile riduzione dei praticanti, specie tra i giovani, laddove le famiglie non abbiano la capacità di sostenere la maggior spesa.

Gli articoli 35 (trattamento previdenziale) e 36 (trattamento tributario) rimandano, sostanzialmente, agli ordinari trattamenti tributari e previdenziali della disciplina del lavoro. Le aliquote della contribuzione previdenziale sono previste in misura ridotta per i primi tre anni di efficacia della riforma per arrivare, a regime, a decorrere dal quarto anno, alla aliquota ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori, con differenze contributive tra lavoratori dipendenti e collaboratori iscritti alla gestione separata INPS (a regime: 33%) e lavoratori autonomi (a regime, 25%). Viene inoltre prevista una aliquota contributiva per i c.d. "dopolavoristi" (già iscritti in altra gestione previdenziale) pari al 10%. Il periodo di transizione, peraltro, non è previsto per la categoria dei lavoratori subordinati, ai quali verrebbe applicata, sin dall'inizio, l'aliquota piena (33%).

Vero è che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 34 e 35) prevede "al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo" lo stanziamento di un fondo di 50 milioni di Euro per il 2021 e 2022 (la cui applicazione dovrà necessariamente essere rinviata agli anni 2022 e 2023) per finanziare, nei predetti limiti, l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle ASD e SSD, ma l'impatto finanziario sugli enti sportivi, soprattutto nell'attuale fase, risulta insostenibile.

Appare dunque necessaria una rivisitazione del sistema, ipotizzando (anche sulla base del criterio di specificità), per gli enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro, una gestione previdenziale specifica per i lavoratori dello sport, in relazione alla quale si potrebbe prendere come base (non necessariamente replicandolo in toto) il sistema previdenziale previsto per il personale domestico.

In alternativa, o nell'impossibilità di addivenire alla soluzione sopra prospettata, è certamente necessario una revisione delle aliquote prevedendo un allungamento sia del periodo transitorio che dell'intervento statale a sostegno dei sodalizi.



Ancora: di non secondaria importanza appare il rapporto costi/benefici (per il settore e per i lavoratori) della contribuzione previdenziale prevista dalla riforma: l'attuale sistema pensionistico di natura contributiva, ed il tasso di conversione reddito-pensione garantito dall'INPS, comportano il rischio che a fronte dei redditi normalmente piuttosto ridotti dei collaboratori sportivi questi non riescano a raggiungere un trattamento pensionistico superiore alla c.d. "pensione minima" e, anzi, si collochino ad un livello (notevolmente) inferiore, facendo gravare sulla fiscalità generale la forbice rispetto al suddetto minimo. In tale situazione l'applicazione di aliquote contributive piene appare, più che un trattamento previdenziale, un (forte) incremento del carico fiscale complessivo sul sistema.

Infine, la previsione (di per se corretta e coerente con il sistema generale) di un'aliquota previdenziale agevolata del 10% applicabile ai redditi dei lavoratori sportivi già coperti da altra posizione previdenziale rischia, proprio per l'ampiezza della forbice rispetto alla contribuzione ordinaria, di far pendere la bilancia, nella selezione dei collaboratori da parte dei sodalizi dilettantistici, verso i c.d. "dopolavoristi",

2. La configurazione del rapporto di lavoro sportivo:

Quanto alla specificità del lavoro sportivo, si è persa l'occasione per disciplinare in maniera compiuta la figura del lavoratore sportivo: nel testo della riforma il rapporto di lavoro sportivo non viene infatti tipizzato in una forma contrattuale, anche atipica, che tenga conto della specificità del settore, ma è regolato secondo le regole di diritto comune che poco si adattano alle caratteristiche proprie del settore sportivo.

Si prospetta, invece, che una tipizzazione del rapporto possa essere più attinente e quindi maggiormente efficace, rispetto alla realtà occupazionale del settore caratterizzata da una rilevante specificità tale da richiedere e giustificare l'adozione di un contratto che, pur nel rispetto delle dovute tutele al lavoratore, consideri la peculiarità del contesto e la funzione sociale del settore, come tra l'altro affermato dalla legge delega.

Al di là di dichiarazioni di principio su cui tutti affermano di dichiararsi concordi, occorre infatti calare i concetti nella realtà, rendendoli compatibili e sostenibili.

Da questo punto di vista, ci sembra che lo schema della collaborazione coordinata e continuativa, oggetto di un progressivo abbandono, debba invece essere fortemente rivalutato proprio quale forma tipica del lavoro sportivo, salvo diverso e più tutelante accordo tra lavoratore e datore, in relazione all'eventuale effettiva diversa modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.



E ciò in quanto proprio per le caratteristiche della prestazione sportiva dilettantistica e per le concrete modalità di svolgimento del rapporto instaurato tra collaboratori e associazioni sportive dilettantistiche/società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), il rapporto di collaborazione etero organizzata ben potrebbe rappresentare il modello di riferimento, perché consente di adattarsi a situazioni di fatto perfettamente coerenti con lo schema della para-subordinazione e quindi in definitiva di instaurare nella maggior parte dei casi dei rapporti genuini, capaci di prevenire o quanto meno contenere il contenzioso. È infatti proprio della natura e delle peculiarità dell'esperienza sportiva, un percorso non subordinato, flessibile rispetto ad orari, festività, ecc.

Le Co.co.co., sotto questo profilo, non solo appaiono lo strumento più idoneo, ma potrebbe aiutare a prevenire due fenomeni che, a nostro avviso, sarebbero pericolosi: il ricorso al nascondimento del lavoro (lavoro nero) e, in alternativa, l'apertura di "finte" partite iva a forfait. Del resto, e non a caso, il legislatore del Jobs Act, nel riordino delle tipologie contrattuali e ferma la centralità del rapporto di lavoro subordinato, aveva correttamente valutato e riconosciuto la specificità del settore sportivo dilettantistico riconoscendo la validità delle co.co.org. in deroga con la disposizione indicata.

La Co.co.co. "sportiva" ci appare, di gran lunga, la forma contrattuale più idonea ed elastica, ampiamente accettabile, sicuramente più sostenibile economicamente e anche tutelante, nonché assoggettabile facilmente ad alcune forme di "rinforzo" delle garanzie per il lavoratore, soprattutto in alcune maggiori tutele, principalmente della maternità, ma anche della malattia, delle ferie obbligatorie, della interruzione del rapporto di collaborazione e delle eventuali conseguenti e proporzionate forme di integrazione al reddito, laddove esso sia quello principale di sostentamento della persona, come la recente pandemia da Covid-19 ha evidenziato.

Al contrario, per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 comma 2, lett.d) del D.Lgs. 81/15, che consente oggi la possibilità di stipulare validi contratti di collaborazione sportivi per le prestazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dilettantistico, dette collaborazioni vengono fortemente ridimensionate.

Per effetto della riforma, la possibilità di concludere valide collaborazioni sportive rimarrebbe confinata nell'ipotesi della lett.a) del D.Lgs.81/15, ovvero demandata alla contrattazione collettiva che tuttavia nel settore sportivo dilettantistico non registra alcuna significativa e consolidata presenza di organizzazioni che sia a livello datoriale sia a livello sindacale, con l'effetto di alimentare prevedibili pratiche di dumping contrattuale che porterebbero, sul piano delle tutele economiche e normative dei lavoratori sportivi, a vanificare i principi perseguiti dalla riforma.



La tipizzazione della co.co.co. sportiva dilettantistica consentirebbe di superare anche le criticità legate all'estensione della disciplina del lavoro subordinato, dettata per gli atleti nel settore professionistico dalla L.91/81, a tutte le figure in maniera indifferenziata e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

Si propone dunque di eliminare, dal testo della riforma, la abrogazione dell'articolo 2 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo 15/06/2015 n.81.

3. Quali sono i lavoratori dello sport (e di quale sport si sta trattando)?

Sul tema, si sottolinea come i testi attuali siano portatori di confusione e introducano elementi di seria difficoltà.

Si evidenzia, primis, che, avendo la riforma introdotto un concetto unitario di lavoro sportivo, di fatto la distinzione tra professionismo e dilettantismo si riduce alla possibilità, per i sodalizi professionistici di avere lo scopo di lucro e, dall'altro, per i dilettanti, di poter usufruire delle prestazioni degli amatori e dei collaboratori amministrativo – gestionali. Inoltre, l'attività dilettantistica continua ad essere determinata per differenza rispetto a quella professionistica, la cui identificazione è rimasta nel potere discrezionale delle Federazioni secondo gli indirizzi del Coni.

Come noto, a fronte delle 45 Federazioni Sportive Nazionali (e delle 386 discipline sportive ad oggi riconosciute dal Coni) solo quattro hanno attivato al proprio interno un settore professionistico ai sensi della L. 91/81 (calcio, pallacanestro, ciclismo e golf): ciò dimostra l'estrema difficoltà di estendere il perimetro di quella legge oltre a quelle discipline che l'hanno già adottata, a seguito dei pesanti oneri che comporta, sopra evidenziati.

Ciò nonostante, la riforma ripropone la suddivisione – già da tempo considerata anacronistica - dello sport in soli due mondi, quello dilettantistico e quello professionistico. Di più: si è, di fatto, equiparato il professionismo al dilettantismo, adottando, come schema-base, la medesima disciplina della legge 91/1881 che, nel contempo, viene abrogata, e ciò senza alcuna considerazione in ordine alle motivazioni che hanno fatto sì che, fino ad oggi, l'inquadramento professionistico non sia stato preso in considerazione della grande maggioranza delle attività sportive potenzialmente interessate allo stesso.

Si è persa l'occasione di fotografare, ed inquadrare l'evoluzione del mondo sportivo che, ad oggi, deve essere suddiviso in (almeno) quattro macro aree:

- Lo sport professionistico vero e proprio;
- Le società e associazioni che esercitano attività sportiva agonistica in via prevalente e che non adottano, o non possono adottare, il modello



professionistico (e che, un tempo, sarebbero state definite “semi-professionistiche”);

- Le imprese sportive, che hanno il loro focus sulla gestione di palestre e impianti sportivi e in cui, invece, prevale lo svolgimento di attività fisica o motoria (nell’ambito delle quali potrebbero trovare la loro collocazione naturale i nuovi “chinesiologi”, come definiti dalla riforma);
- gli enti sportivi dilettantistici veri e propri che svolgono sport sociale e che potrebbero essere gli unici interessati “anche” ad assumere la veste di enti del terzo settore.

E’ evidente che ciascuna di queste macro aree abbia caratteristiche ed esigenze ben distinte e diverse l’una dalla altre, esigenze che non possono essere adeguatamente rappresentate da una configurazione unica e comune della figura di lavoratore sportivo (di nuovo: l’esigenza di specificità prevista dalla legge delega)

E, invece, l’art.25 individua (rigidamente e, anche qui, seguendo lo schema della legge n. 91/81) la figura del lavoratore sportivo nell’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico e sportivo, preparatore atletico e direttore di gara che senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva a titolo oneroso al di fuori delle prestazioni amatoriali.

L’individuazione delle suddette mansioni tipizzate porta ad ulteriori considerazioni:

- L’elenco non è esaustivo, perché non comprende altre figure che operano con diverse qualifiche e mansioni, anche quali ausiliari e assistenti all’attività sportiva, assolutamente necessarie e funzionali allo svolgimento e alla promozione delle attività sportive (ad esempio dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, covid manager, medico sociale, massaggiatore, addetto al campo di gara o di allenamento)
- E’ anche tassativo? Se così fosse, come sembrerebbe dal tenore letterale della disposizione, ne deriverebbe che tali figure non rientrando nella disciplina specifica descritta nel decreto, potrebbero non trovare più collocazione nell’ambito delle prestazioni amatoriali volontaristiche disciplinate dall’art.67 comma 1 lett.m) TUIR, ed andrebbero inquadrare dovranno essere inquadrare secondo l’ordinaria previsione giuslavoristica, quali lavoratori subordinati o autonomi, anche occasionali, con l’applicazione delle regole comuni, anche sul trattamento fiscale e pensionistico, creando una sperequazione ingiustificata attesa la loro funzionalità al sistema sport, indispensabile tanto quanto la presenza degli attori principali;



- Andrebbe dunque individuato un criterio per poter ricomprendere tutti gli operatori del settore, utile per individuare sotto il profilo oggettivo della prestazione sia il lavoratore sportivo sia l'amatore, possibilmente recependo le indicazioni che provengono da federazioni ed enti, sulla scia del parametro già adottato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2016 che, allo scopo di delineare il campo di applicazione della norma agevolativa sui compensi sportivi, aveva rinviato proprio ai c.d. mansionari delle organizzazioni sportive;

4. E quali sono gli amatori?

Un altro aspetto delicato è la mancanza di valutazione della causa della prestazione d'opera sportiva a carattere oneroso: se (art. 25) il lavoratore sportivo è colui che *"..... esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29"* ne consegue che, salva tale eccezione, ogni rapporto debba essere considerato di carattere lavorativo a prestazioni corrispettive.

Così, in tutta evidenza, soprattutto negli enti sportivi dilettantistici veri e propri e di base, non è, ed è forte il rischio di non riuscire a distinguere, anche in sede di verifiche e contenziosa, nella fascia fino a euro 10.000 di corrispettivo cosa e come poter distinguere il lavoratore dall'amatore.

L'art.29 che definisce come amatoriali volontaristiche le prestazioni rese in ambito dilettantistico, per l'esercizio diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, è finalizzato a circoscrivere e ridimensionare l'ambito di applicazione dell'art.67 comma 1 lett.m) TUIR e va letto in combinato disposto con l'art.36 comma 6 (si ritiene che il riferimento al comma 7 contenuto nell'art.29 comma 2, sia un refuso).

Da un lato, l'intervento della riforma sul sistema attualmente in vigore è estremamente chiaro, nella parte in cui limita la qualificazione come redditi diversi degli emolumenti alla soglia di imponibilità fiscale di cui all'art.69 comma 2 TUIR, attualmente di euro 10.000 annui per percipiente.

Dall'altro, invece, proprio a causa della presunzione di natura lavorativa legata alla corrispettività del rapporto, la novella non soddisfa quelle esigenze di certezza normativa che il mondo sportivo attende da anni in ordine al campo di applicazione della norma agevolativa e non appare sufficientemente idonea a superare le difficoltà in sede applicativa né il contrasto interpretativo, emerso anche in sede giurisprudenziale, che erano essenzialmente legati alla mancanza di un inquadramento lavoristico della prestazione sportiva a fronte di una progressiva estensione della disciplina dei redditi diversi in ambito sportivo dilettantistico.



La riforma ha dunque perso un'occasione importante, si ritiene, per disciplinare e definire con regole finalmente chiare e prive di criticità, l'ambito lavorativo rispetto all'area delle prestazioni ludico/associative.

Nel dettaglio, l'art.29 e l'art.36 comma 7 ridefiniscono la tipologia degli emolumenti in:

- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa;
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;

tuttavia, in mancanza di una definizione o di un criterio oggettivo risulta difficile individuare, in concreto, quando una prestazione sia occasionale e, soprattutto, quando le indennità e i rimborsi spesa forfettari - che sono erogabili anche per prestazioni amatoriali dirette alla formazione e alla didattica nell'ambito dello sport organizzato e quindi verosimilmente continuative e abituali – possano configurare indici di prestazione lavorativa.

Ancora una volta viene in rilievo un aspetto essenziale che invece è trascurato: la continuità, la ripetitività e la stabilità della prestazione è propria e intrinseca dell'attività sportiva, soprattutto nel contesto dello sport istituzionale organizzato al quale la disposizione si riferisce. In altri termini, non è compatibile con il settore di riferimento il ricorso ad un criterio meramente quantitativo per la qualificazione della prestazione come lavorativa e di natura professionale anziché ludica sulla base della frequenza delle prestazioni, pena una totale distorsione del sistema.

E' inevitabile, dunque prevedere che il nuovo art.67 continuerà a generare contenzioso lavoristico e previdenziale e ad alimentare dubbi e incertezze applicative di cui il mondo sportivo, in particolare nella fase di emergenza sanitaria in corso e nell'impatto che la pandemia comporterà anche a medio e lungo termine nella gestione dei sodalizi, non è in grado di farsi carico.

Il punto è che le disposizioni in esame – e più in generale tutta la riforma - sembrano muovere da un presupposto erroneo rispetto alla realtà complessa e peculiare del settore ovvero che la prestazione sportiva a titolo oneroso sia insita in un rapporto sinallagmatico e quindi vada necessariamente inquadrata come prestazione lavorativa, senza considerare che le risorse umane che operano in un sodalizio sportivo in ambito dilettantistico e che sostengono la pratica e la diffusione delle attività sportive, agonistiche, promozionali e di base, sono il più delle volte motivate da passione e da finalità endoassociative nelle quali l'emolumento ricevuto non assume una funzione e una natura corrispettiva, soprattutto quando l'ammontare degli emolumenti è marginale o comunque al di sotto della soglia di imponibilità fiscale o resa da soggetti che svolgono altra attività lavorativa o comunque percepiscono altri redditi, ad altro titolo.



A tale proposito, un quadro interessante emerge proprio dai dati pubblicati nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, laddove alle pagine 3 e 4 si evince che a fronte di oltre 450 mila percettori di compensi sportivi dilettantistici (censiti dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2018 in base alle certificazioni uniche), sono stati riscontrati, in base alle domande presentate a Sport e Salute per l’erogazione del bonus riconosciuto dalla legislazione emergenziale, circa 150 mila soggetti che svolgono attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito e tra questi ben 137 mila, quindi la stragrande maggioranza, per importi inferiori a 10.000 euro.

Possiamo ricavarne, seppure con una certa approssimazione, che solo una minima parte dei collaboratori sportivi dilettantistici non sia titolare di altre posizioni lavorative o reddituali e che fra questi siano in numero abbastanza irrisorio (indicativamente 13 mila) coloro che abbiano superato la soglia di imponibilità fiscale. Il quadro appare particolarmente attendibile quanto alle posizioni di istruttori e altri addetti alla formazione e alla didattica (considerando possibile che gli atleti non avendo subito riduzioni dell’attività o avendo stipulato compensi annuali forfettari non abbiano richiesto il bonus) e attesta che, evidentemente, in presenza di un’attività esclusiva o principale e di redditi non marginali, tali soggetti hanno già provveduto a qualificare e inquadrare la prestazione nell’area lavorativa.

Dunque così ridimensionata la potenziale platea dei collaboratori che dovrebbero passare il vaglio della nuova versione dell’art.67, riservata alle sole prestazioni amatoriali, emerge la reale difficoltà di individuare in concreto criteri obiettivi idonei per una corretta qualificazione delle prestazioni, sia in un’ottica antielusiva sia, e soprattutto, per garantire quella certezza normativa che i sodalizi attendono da anni, superando una volta per tutte l’ambiguità della disposizione ed evitando che chi abbia instaurato rapporti amatoriali genuini sia esposto alle pesanti conseguenze di una riqualificazione del rapporto, in termini sanzionatori e di omissioni contributive, solo perché la prestazione è resa in maniera continuativa e a fronte di emolumenti non marginali (nel limite dei 10.000 euro annui).

Alla luce di quanto esposto, potrebbe rivelarsi utile ed efficace introdurre una presunzione di amatorialità per tutte le prestazioni rese al di sotto della soglia di imponibilità fiscale e previdenziale, quanto meno da parte di soggetti titolari di altre posizioni lavorative e reddituali o di coloro che non svolgono le prestazioni sportive per vocazione professionale (si pensi ad esempio agli studenti universitari, che in possesso delle abilitazioni federali o dell’ente di promozione sportiva e/o a seguito di trascorsi agonistici, si occupano della formazione e della didattica dei giovani atleti o dei corsi di avviamento allo sport) al fine di garantire stabilità e sostenibilità al movimento sportivo dilettantistico, ferma restando la



possibilità di reprimere e sanzionare gli abusi e la dissimulazione di rapporti lavorativi, laddove nel concreto accertati.

“Amatore”, “volontario”, “lavoratore sportivo”, sono termini che non hanno confini chiari, definizioni nette e uniche e presentano aporie che minano la stabilità e la continuità delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Su questo, in allegato si propongono elementi concreti e chiari di cui auspichiamo l'accoglimento, proprio a salvaguardia delle piccole e medie realtà di base.

5. Ulteriori considerazioni

Siamo altresì a focalizzare l'attenzione in merito ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Stiamo parlando, per fare un esempio molto concreto, di diverse migliaia di arbitri, giudici o tecnici che, qualora venisse applicata la normativa così come formulata, sarebbero costretti immotivatamente ad uscire dalla pratica sportiva, creando non solo una evidente disparità, ma anche una lacuna incolmabile per l'intero sistema sportivo italiano di base. Lo stesso dicasi per tanti giudici di gara e cronometristi che svolgono il loro insostituibile compito nonostante siano già in pensione. Non esistono solo gli arbitri professionisti, quelli delle massime serie e dei campi di gioco illuminati, ma anche quelli delle categorie inferiori, dei campetti di periferia, ecc.

Siamo convinti, pertanto, che occorra una revisione del testo per estendere a queste figure la possibilità di impegno anche nelle Federazioni Sportive Nazionali, negli Enti di Promozione Sportiva, e nelle Discipline Sportive Associate.

Siamo a rilevare ulteriori punti che suscitano perplessità e che poniamo all'attenzione. Gli articoli 41 e 42 prevedono il riconoscimento del Chinesiologo sportivo e del chinesiologo di base, ma senza prevedere alcuna esclusiva in favore degli stessi. Ad esempio: cosa significa che l'attività del Chinesiologo comprende l'attività di personal training e di preparazione atletica non agonistica, se non si specifica che chi non è chinesiologo non può esercitare tali attività e, inoltre, non si prevede alcuna sanzione? Nel contempo, si prevede che per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso di laurea magistrale classe LM-47. Sorge la domanda su quale risulti, allora, la posizione di quanti, fino ad oggi, hanno esercitato tale attività senza avere tale laurea. Occorre immaginare un riconoscimento dell'esperienza maturata, se non annullare tale norma.



In sostanza

Sport e lavoro merita un intervento legislativo chiaro e determinato, ma lo spirito dei testi non va in questa direzione, perdendo la grande occasione di aprire, attraverso le co.co.co. sportive, un percorso di regolarizzazione del lavoro sportivo, a condizioni sostenibili per le società sportive. Ci sentiamo di ricordare che la gran parte delle società e delle associazioni sportive si fondano sulla passione di migliaia e migliaia di dirigenti, la cui dedizione consente a milioni di giovani di vivere esperienze significative attraverso lo sport. Per tutelare questi dirigenti e queste realtà sportive, occorre il coraggio di una reale innovazione, anche sul versante del lavoro. Il rischio di demotivarli, perderli, soprattutto dopo gli effetti devastanti del Covid 19, è concreto; e il Paese non può permetterselo.



Allegato

LA FGI, in merito al titolo V – Disposizioni in materia di lavoro, valuta che l'inquadramento del lavoratore nelle ordinarie tipologie giuslavoristiche (lavoratore dipendente, co.co.co. o lavoratore autonomo anche occasionale) abbia fatto sfumare l'occasione per cristallizzare una figura "tipica" del lavoro sportivo, vanificando l'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni nonché la presa d'atto della prassi più recente (cfr. Circ.re n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e non rispettando le indicazioni della Legge Delega circa la specificità del settore sportivo.

Vi è il fondato timore che l'impostazione normativa possa favorire il fiorire di contestazioni e contenziosi in materia lavoristica. Difficile anche immaginare un presidente di Associazione o Società dilettantistica che intenda assumersi tutte le responsabilità datoriali, e i conseguenti adempimenti, di fronte a una norma che gli impone di ricondurre le prestazioni atletiche al lavoro subordinato.

Il sistema sportivo viene così gravato di insostenibile onerosità finanziaria e adempimenti che sono obiettivamente inconferenti e certamente non tipici dell'organizzazione volontaristica che da sempre caratterizza lo sport dilettantistico. Non risulta, conseguentemente, rispettata l'indicazione della Legge Delega circa il mantenimento della sostenibilità del sistema sportivo

Non solo:

➤ una consimile applicazione unitaria generalizzata - pensata evidentemente per ipotesi eclatanti quali ad esempio il caso del calcio femminile di serie A - non tiene conto della eterogeneità delle situazioni che caratterizzano il settore dilettantistico e nel quale vi rientrano anche – e per una parte assolutamente maggioritaria in termini quantitativi – le attività agonistiche non di vertice, quelle promozionali e di base, lontane dai riflettori e dalle classifiche delle manifestazioni di rilevanza economico sociale. Il rischio, in sede applicativa delle disposizioni, è quello di vedere esteso per analogia il contratto subordinato anche a rapporti che di fatto non presentano gli elementi tipici della subordinazione – o che addirittura non si configurano come prestazioni lavorative bensì ludiche - ma sono caratterizzati esclusivamente dall'elemento della continuità, peraltro insita nello svolgimento dell'attività sportiva, anche a livello di base.

➤ Lo schema di decreto contempla nell'area del lavoro autonomo anche la forma coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1 n.3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'art.2 comma 1 del decreto legislativo n.81/2015 (art.25 comma 2, D.Lgs 36/2021)



- La previsione, accompagnata dall'espressa abrogazione contenuta all'art.42 lett.d) dello schema in esame, dell'art.2 comma 2 lett.d) del D.Lgs. n.81/2015 - che consente nel quadro normativo vigente la possibilità di instaurare valide collaborazioni organizzate dal committente per le prestazioni rese a fini istituzionali a favore di ASD e SSD in deroga alla presunzione di cui al comma 1 – rende di fatto inapplicabile e di scarso interesse per gli operatori del settore tale tipologia di collaborazione, anche per le incertezze applicative e le difficoltà di qualificare correttamente la natura del rapporto.
- In definitiva, lo schema di decreto non sembra tenere in debita considerazione una caratteristica intrinseca dell'attività sportiva organizzata, svolta da ASD e SSD, ovvero la continuità delle prestazioni, in via generalizzata e salve ipotesi marginali di attività occasionali, il più delle volte meramente ausiliarie alla pratica sportiva.
- Sarebbe, al contrario, opportuno, e più coerente con la specificità del settore sportivo, prevedere che il rapporto di lavoro sportivo assuma per presunzione legale, e fatta salva la libertà delle parti di instaurare un diverso rapporto contrattuale (di lavoro subordinato o autonomo) la configurazione di collaborazione coordinata e continuativa di carattere sportivo dilettantistico
- Conseguentemente, andrebbe stralciata la previsione di abrogazione dell'art. 2, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 15 Giugno 2015, n. 81 prevista dall'art. 52 dello schema di decreto

Proposte di modifica al testo normativo

Art. 25 (Lavoratore Sportivo)

Si ritiene, in linea con quanto esposto nella parte introduttiva del presente lavoro, di ribadire la configurazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa come figura tipica del rapporto di lavoro sportivo.

Art. 25, comma 2

Testo attuale	Modifica proposta
<i>Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura</i>	<i>Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, tenuto conto della previsione di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) del</i>



<i>civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."</i>	<i>decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"</i>
---	--

Conseguentemente, si propone di annullare l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 operata dall'art. 52, c. 1, del d) del decreto 36/2021.

Art. 52, comma 1

Testo attuale	Modifica proposta
<i>A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati: a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;"</i>	<i>A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati: a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;</i>

Nel contempo, si propone di correggere il testo dell'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, a causa dell'utilizzo di una vocale non perfettamente coordinato con il resto del dispositivo, ha causato diversi dubbi in merito all'interpretazione concreta dello stesso

Art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81

Testo attuale	Modifica proposta
<i>d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; (5) (6</i>	<i>d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; (5) (6</i>



Si ritiene, inoltre, di porre l'attenzione iniziale sull'esigenza che la qualificazione delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della P.A. quali sportivi amatoriali (opportuna) va coordinata con la previsione dell'art. 29, c.2, ai sensi del quale, quando i compensi per le prestazioni amatoriali superano i 10.000 Euro, la prestazione si considera di natura professionale (anche se, a seguito delle modifiche proposte, solo per la parte eccedente). Alla luce di ciò, si impongono alcune domande: come dovrà essere gestita l'ipotesi del lavoratore pubblico (es. arbitro o allenatore) che percepisca rimborsi forfettari superiori ai 10.000,00 €? Diventerà un lavoratore e scatterà quindi l'incompatibilità con il rapporto con la P.A.? Dovrà chiedere l'autorizzazione in luogo della semplice comunicazione?

Anche in questo caso, la previsione della natura di co.co.co del lavoratore sportivo potrebbe risolvere il problema, atteso che l'eventuale qualificazione di lavoratore dipendente sarebbe in tutta evidenza incompatibile con il ruolo di dipendente pubblico.

Art. 25, comma 6

Testo attuale	Modifica proposta
<i>"I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29".</i>	<i>I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29"</i>

Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali)

Si concorda sulla proposta degli enti di promozione sportiva di modificare la rubrica in "Collaborazioni sportive amatoriali e volontariato in ambito sportivo", con le relative considerazioni che si riportano per esteso.



Si ritiene necessario specificare che la qualifica di amatore può essere rivestita dai soggetti interessati allo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e dalle figure funzionali all'organizzazione delle manifestazioni sportive (modifiche al comma 1).

La disciplina introdotta dall'articolo 29 recepisce il principio secondo cui l'ordinamento sportivo riconosce forme di collaborazione non riconducibili ai rapporti di lavoro tipizzati in quanto la causa della collaborazione deve rinvenirsi nella collaborazione endoassociativa e/o nel rapporto di tesseramento (per le SSD) e l'emolumento che può essere riconosciuto presenta i connotati della marginalità.

Diviene però fondamentale delineare un criterio oggettivo che consenta di tracciare una linea di demarcazione netta tra il "lavoratore sportivo" disciplinato dall'art. 25 e i percettori di "premi, compensi, indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari", nell'esercizio di prestazioni sportive amatoriali. L'elemento da prendere in considerazione potrebbe essere il limite reddituale di cui all'art. 69 comma 2 del DPR 917/86 e non l'occasionalità (cassare dal testo attuale) della prestazione. (modifiche al comma 2).

Il volontariato, figura ora tipizzata dall'articolo 17 del Dlgs 117/2017 che si ritiene applicabile alla generalità delle organizzazioni senza scopo di lucro, secondo le indicazioni contenute nella relativa relazione illustrativa, esclude in via tassativa la possibilità per i volontari di percepire rimborsi forfettari.

Si propone pertanto di distinguere la figura dell'amatore da quella del volontario, con ciò assicurando anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come Enti del Terzo Settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari (modifiche al comma 3).

Come anticipato, si ritiene che sia incompatibile con la definizione di volontario la percezione di rimborsi spese forfettari che possono viceversa trovare causa nella collaborazione endoassociativa con attrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro oltre la soglia di marginalità del reddito prodotto.

Comma 1

Testo attuale	Modifica proposta
<i>"Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione</i>	<i>"Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e gli Enti di Promozione Sportiva</i>



<p><i>Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti."</i></p>	<p><i>riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di tesserati amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione degli atleti e della organizzazione delle manifestazioni sportive."</i></p>
--	---

Comma 2

Le modifiche proposte assolvono alle seguenti funzioni:

- eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato;
- eliminare il vincolo di occasionalità: questa locuzione potrebbe ingenerare contenzioso. È la marginalità del reddito che definisce la specialità della collaborazione;
- eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere "in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive": ciò creerebbe una disparità di trattamento tra tesserati amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (ad esempio ginnastica per la salute per anziani) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi) e tesserati amatori che svolgono attività tese al raggiungimento di risultati sportivi;
- sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione "prestazioni di natura lavorativa";
- affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti



percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione di difficile gestione. L'ASD/SSD che dovesse erogare l'emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall'inizio dell'anno;

➤ Oltretutto, non viene indicato a quale tipologia di prestazione lavorativa dovrebbe essere ricondotto il rapporto "ex amatoriale", con la conseguenza che il calcolo delle ritenute fiscali e previdenziali da versare risulta concretamente impossibile;

➤ Infine, nulla viene detto in relazione a su chi graverebbero le sanzioni, posto che, nel momento dell'erogazione del compenso inferiore a 10.000,00 Euro il sodalizio sportivo abbia correttamente operato.

Testo attuale	Modifica proposta
<i>"Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo."</i>	<i>"Per tali collaborazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi a cui si applica l'articolo 36, comma 6. Quando le suddette indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura lavorativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'importo che eccede tale soglia."</i>

Comma 3

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato.



Testo attuale	Modifica proposta
<p><i>“Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”</i></p>	<p><i>“Le collaborazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il tesserato è socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”</i></p>

Comma 4

Stante la distinzione della figura dell’amatore da quella del volontario, diviene necessario prevedere e regolamentare la presenza del volontario.

Testo attuale	Modifica proposta
<p><i>“Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”</i></p>	<p><i>4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l’articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</i></p> <p><i>5. Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso terzi.</i></p>



Art. 36 (Trattamento tributario)

Le problematiche sono relative alla previsione dei commi 5 e 6. La disposizione in commento prevede che non si applichi l'articolo 25 della Legge 133/1999 ai lavoratori autonomi senza specificare con riferimento a quale comma. In realtà si ritiene che debba essere integralmente abrogato il comma 1 del menzionato art. 25 che prevede una tassazione agevolata del reddito diverso prevedendo uno scaglione soggetto a ritenuta a titolo di imposta, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 6 del medesimo art. 36

Comma 5

Versione attuale	Modifica proposta
<i>Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</i>	<i>Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per il primo comma che viene abrogato, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</i>

Comma 6

Il Decreto intende sostenere lo sport nell'accezione di qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Il capoverso omissivo circoscrive il regime agevolato ai soli lavoratori dello sport che siano impegnati in attività competitive, essendo connesso ai risultati conseguiti. Qualora il comma 6 fosse applicato come proposto, l'organizzazione sportiva dovrebbe distinguere il trattamento fiscale del reddito erogato ai lavoratori sportivi – dipendenti o autonomi – in ragione della circostanza che abbiano o meno concorso ad attività competitive quando, tra l'altro, le organizzazioni sportive promuovono anche discipline sportive che non prevedono attività competitive, come l'attività fisica adattata, e/o promuovono attività sportiva per atleti che per età non possono partecipare ad attività competitiva.

Versione attuale	Modifica proposta
<i>La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto</i>	<i>La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto</i>



<p><i>del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.</i></p> <p><i>Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive</i></p>	<p><i>del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.</i></p>
---	--

Art. 37 (Rapporti di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale)

Il quarto comma dell'art. 37, prevedendo che, quando i compensi erogati ai co.co.co Amministrativo/Gestionali superano la soglia esente (ora di 10.000 Euro) le prestazioni sono considerate lavorative per l'intero importo, ripropone le difficoltà operative sopra evidenziate in relazione all'art. 29.

Si propone, quindi, di prevedere l'imponibilità dei compensi solo al superamento della soglia esente

Comma 4

Versione attuale	Modifica proposta
<p><i>Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la</i></p>	<p><i>Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la</i></p>



<p><i>qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.</i></p>	<p><i>qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'importo che eccede tale soglia.</i></p>
--	--